



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **28 marzo 2012**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dottoressa Fabiana Natale e della dottoressa Antonella Martufi, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **PANALEX srl**, al fine dell'accesso ad un periodo di **CIG in deroga**, ex art. 33, co. 21, L. n. 183/2011.

Sono presenti:

- per la Società, Christa Pircher;
- per la CONFCOMMERCIO, Laura Iodice;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Massimo Frattini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Mario Piovesan;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Mario Piovesan per delega da parte di Antonio Vargiu.

La ASGB di Bolzano, l'Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige, la REGIONE VENETO, la P.A. di BOLZANO, malgrado formalmente convocate, risultano assenti.

La REGIONE LAZIO, formalmente convocata ed assente, all'esito dell'esame non risulta più interessata dalla presente procedura.

PREMESSO CHE

- con accordi in sede governativa sottoscritti il 16.12.2009 e il 2.12.2010, la Società ha fruito del trattamento di CIG in deroga per complessivi 24 mesi - dal 23.11.2009 al 22.11.2010 e dal 23.11.2010 al 22.11.2011 - per un numero di 19 lavoratori;

- con nota trasmessa in data 13.3.2012 (prot. 6056 del 14.3.2012) la Società ha presentato istanza per l'esame della situazione occupazionale, al fine dell'accordo per la concessione di un ulteriore periodo di integrazione salariale;
- con nota (prot. n.6926) del 26.3.2012 questo Ministero ha, pertanto, convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso dell'esame della situazione occupazionale, la Società ha dichiarato che la crisi, che interessa l'attività sin dal 2009, ha subito un ulteriore aggravamento a causa delle recenti condizioni climatiche, che hanno impedito l'esecuzione delle opere e della difficoltà legata al recupero del credito. La Società ha inoltre precisato che, allo stato, la situazione generale non fa prevedere miglioramenti per il corrente anno di esercizio di attività. Pertanto, le Parti riconoscono la necessità di una proroga del ricorso allo strumento di sostegno al reddito.

CONSIDERATA

la Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

VISTO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni e detta le condizioni per la concessione dei periodi di CIG in deroga.

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,


le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della autorizzazione di un ulteriore periodo di **CIG in deroga ex art. 33, co. 21, L. n. 183/2011** (Legge di Stabilità 2012), a decorrere dall'1.4.2012 e sino al 31.7.2012, con riguardo ad un numero massimo di **19 lavoratori**, su un organico complessivo di 25 dipendenti, come di seguito precisato:
 - **Regione Veneto - n.6 lavoratori** applicati presso la Sede di Albarè di Castermano (VR), di cui n.1 lavoratore con contratto di lavoro *part time*, con riduzione oraria massima del 60%;
 - **Provincia Autonoma di Bolzano - n.19 lavoratori** presso la Sede di Valdaora (BZ), di cui n.5 lavoratori con contratto di lavoro *part time*, con riduzione oraria massima del 20%;
2. Le Parti concordano che restano esclusi dalla CIG, n.6 lavoratori applicati a mansioni di vendita esterna, per ragioni di carattere tecnico-produttivo.
3. La riduzione dell'orario contrattuale viene attuata su base settimanale e verticale e le modalità di riduzione saranno rimodulate per i lavoratori con contratto *part-time*.
4. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
5. Si precisa che, trattandosi di seconda proroga, il trattamento sarà ridotto secondo i criteri di legge.

6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
7. Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
8. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
9. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

PANALEX srl



CONFCOMMERCIO



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL
UILTuCS UIL



ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

